



COPIA

COMUNE DI PROCENO (Provincia di Viterbo)

Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 57 del 28/12/2021

Oggetto: Approvazione programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2022.-

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18.00 in Proceno nella sala delle adunanze posta nella sede al piano terreno di Palazzo Sforza, convocato con regolari avvisi, si è riunito il Consiglio comunale in seduta per trattare gli affari iscritti nell'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il signor Pinzi Roberto - Sindaco

Il Presidente incarica il Segretario di fare l'appello nominale, che dà il seguente risultato:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Pinzi Roberto	Sindaco	s	
Gobbi Deborah	Consigliere	s	
Rossi Silvia	Consigliere	s	
Pifferi Alessandro	Consigliere		s
Ricci Marco	Consigliere	s	
Tramontana Riccardo	Consigliere	s	
Santoni Laura	Consigliere	s	
Lombarelli Adio	Consigliere	s	
Dionisi Vincenzo	Consigliere	s	
Cherubini Mario	Consigliere	s	
Barbini Anna Maria	Consigliere	s	

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune Dott. Mariosante Tramontana incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la discussione in seduta degli affari iscritti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

- l'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), così come sostituito dall'art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008, che recita: «*Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*»;

- l'art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), così come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, che recita: «*Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali*»;

- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che recita: «*[...]per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. [...];

Vista la deliberazione della Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 37 del 04/03/2008 nonché la successiva deliberazione della Corte dei Conti-Sezione delle autonomie n. 6 del 14/03/2008, le quali pronunciandosi con riferimento alla normativa sopra richiamata, precisano che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3, commi 55 e 56, della legge n. 244/2007 gli incarichi conferiti per attività istituzionali stabilite dalla legge e quelli relativi a materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (oggi D.Lgs. 50/2016) (cosiddetto “Codice dei contratti pubblici”), in quanto già autonomamente disciplinati;

Considerato:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.125 del 06.12.2021 è stato adottato il DUP 2022/2024 da presentare al Consiglio Comunale per l'approvazione;

- che in corrispondenza di ogni missione/programma del DUP è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate;

- che, per la realizzazione delle missioni/programmi esplicitati nel DUP, dai quali discenderanno gli obiettivi gestionali da prevedere nel Piano esecutivo di gestione 2022, sulla base delle esigenze espresse dai Responsabili dei settori, si può indicativamente prevedere l'esigenza di procedere all'affidamento all'esterno di incarichi di collaborazione autonoma non riferiti ad attività istituzionali stabilite dalla legge, giustificato dai seguenti motivi:

- a) *trattasi di obiettivi per i quali risulta opportuno acquisire dall'esterno le necessarie e specifiche competenze professionali, legate anche alla soluzione di problematiche giuridiche e/o gestionali di notevole complessità;*
- b) *impossibilità di utilizzare il personale dipendente in forza all'ente per carenza di professionalità specifica, da valutare caso per caso;*

Preso atto, pertanto, della necessità di procedere all'approvazione del “Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2022”;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole il responsabile area amministrativa in ordine alla regolarità tecnica ed il responsabile area finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità ;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n.7, astenuti n.3 (Dionisi Vincenzo, Barbini Anna Maria e Cherubini Mario), contrari n.0, su n.10 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare l'allegato “Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2022”riportante l'indicazione degli incarichi di collaborazione autonoma in riferimento ai diversi settori in cui è suddivisa la macro struttura comunale, nella stesura di seguito indicata;

2) di dare atto che l'allegato interessa tutte le forme di collaborazione autonoma, ad eccezione degli incarichi conferiti per attività istituzionali previste dalla legge e quelli relativi all'appalto di lavori o di beni o di servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016, che ha sostituito il D.Lgs. n. 163/2006 (cosiddetto “Codice dei contratti pubblici”), come indicato in modo non esaustivo nell'allegato medesimo;

3) di determinare, nell'ambito del Bilancio di previsione 2022/2024 in €.5.000,00 il limite massimo di spesa per l'anno 2022 per detti incarichi di collaborazione autonoma;

4) di ripartire il limite di spesa di cui al precedente punto 3) tra i settori dell'ente;

5) di dare atto:

- che nel caso di eventuali nuove o maggiori spese rispetto al limite massimo di cui al precedente punto 3), le relative variazioni di bilancio comporteranno modifica al presente programma;
- che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione";
- di disporre che il presente documento programmatico, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga inserito nel al DUP 2022/2024;

6) di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dei Settori.-

ALLEGATO

<p align="center">PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2022</p>
--

Il presente programma, in coerenza con i documenti di programmazione, è redatto per settori evidenziando, sia pure in modo indicativo, il ricorso ad incarichi di collaborazione autonoma nell'anno 2022, fermo restando il limite massimo di spesa, fissato nella deliberazione di approvazione.

1. Incarichi di collaborazione autonoma previsti dal programma.

Preso atto che l'intento del legislatore è quello di ricomprendere nel programma approvato dal Consiglio ogni tipo di collaborazione autonoma, non riferita ad attività istituzionali previste dalla legge ovvero all'appalto di lavori o di beni o di servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016, ma comunque ricomprese nell'ambito delle competenze proprie dell'Ente, si illustra per ogni settore le tipologie di incarico che possono essere affidate.

<p>SETTORE: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICO, FINANZIARIO E POLIZIA LOCALE</p>
--

<p><i>Legali, notarili, gestione del personale e dei rapporti di lavoro, informatici, gestione economica del personale, in materia tributaria</i></p>

<p>SETTORE: TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO</p>
--

<p><i>Legali, in materia urbanistica ed ambientale, geologica, agronomica.</i></p>
--

2. Incarichi esclusi.

Sono esclusi dal presente programma e dal limite di spesa stabilito, gli incarichi conferiti per attività istituzionali stabilite dalla legge e quelli relativi a materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, in quanto già

autonomamente disciplinati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono indicate alcune tipologie di detti incarichi esclusi:

- a. *Incarichi conferiti per gli organi di revisione economico-finanziaria (art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000).*
- b. *Incarichi conferiti per il nucleo di valutazione (art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009).*
- c. *Incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, compresi quelli conferiti a società di professionisti.*
- d. *Incarichi conferiti ai sensi dell'art. 9 della legge 150/2000 (Uffici stampa della pubblica amministrazione).*
- e. *Incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione.*
- f. *Incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).*
- g. *Incarichi conferiti per membri di commissioni previste per legge.*
- h. *Incarichi per la formazione del personale.*

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Pinzi Roberto

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile di Ragioneria
F.to Alessandro Pifferi

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

*F.to Il Presidente
Pinzi Roberto*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **07/01/2022** al **22/01/2022** al n. **37** del Registro delle Pubblicazioni

Proceno li 07/01/2022
L'Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/01/2022 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line

Proceno li **17/01/2022**

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Li

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993